

BONUS VACANZE

CHI PUÒ UTILIZZARLO E COME RICHIEDERLO

Le regole operative e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La novità

E’ previsto un **credito**, relativo al periodo d’imposta 2020 ed utilizzabile **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, per i pagamenti di **servizi turistici** usufruiti sul territorio nazionale (c.d. “**bonus vacanze**” istituito dall’art. 176 D.L. n. 34/2020).

Il beneficio è destinato a **nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro**.

La disposizione specifica che, ai fini del riconoscimento del beneficio, si può considerare l'ISEE in corso di validità, ordinario ovvero corrente (ai sensi dell'art. 9 del DPCM n. 159 del 2013).

L'ammontare del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari alla misura massima di:

- **500 euro** per nucleo familiare;
- **300 euro** per i nuclei familiari di due persone;
- **150 euro** per i nuclei familiari composti da una sola persona

Il beneficio è fruibile esclusivamente:

- nella **misura dell’80%**, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- il **restante 20%** è riconosciuto in forma di detrazione di imposta.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di **credito d’imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per permettere la compensazione nel modello F24, l’Agenzia delle entrate ha reso noto il codice tributo “**6915**”, istituito con la risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E.

Non si applicano a tali crediti compensabili i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, pari 250.000 euro).

Le regole applicative del bonus sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020 mentre, con la circolare 3 luglio 2020, n. 18/E sono stati forniti i chiarimenti sui principali aspetti dell’agevolazione.

Di seguito si riporta una sintesi della disciplina sul bonus, come risultante dalle disposizioni attuative e documenti di prassi sopra evidenziati.

Il punto sul bonus vacanze

Soggetti interessati

<p>Soggetti che possono fruire del bonus</p>	<p>Possono essere beneficiari del bonus i nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro.</p> <p>L'ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. Le informazioni, i chiarimenti e le modalità per richiedere la DSU e calcolare l'ISEE sono reperibili sul sito dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.</p> <p>Per “nucleo familiare” si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di “familiare fiscalmente a carico”, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 917/1986.</p> <p>Più precisamente, il “nucleo familiare” è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni appositamente stabilite (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159).</p> <p>Il bonus è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare.</p> <p>Il nucleo ha, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.</p> <p>Ciò significa che se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti tre persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al bonus vacanze per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.</p>
<p>Imprese turistiche che possono accettarlo</p>	<p>Per poter sfruttare il bonus i servizi dovranno essere offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast, anche se si tratta di attività stagionale.</p> <p>Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che - indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato - svolgono effettivamente le attività previste dalla norma.</p> <p>Nella circolare n. 18/E/2020, l’Agenzia chiarisce che a titolo indicativo (ma non esaustivo), tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO, tra cui:</p>

	<p>- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI</p> <p>- 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)</p> <p>- 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI</p> <p>- 55.20.10 Villaggi turistici</p> <p>- 55.20.20 Ostelli della gioventù</p> <p>- 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande</p> <p>- 55.20.40 Colonie marine e montane</p> <p>- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole</p> <p>- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence</p> <p>i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze</p> <p>ii. cottage senza servizi di pulizia</p> <p>- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.</p> <p>Invece, per attività agrituristica, si intende la struttura che svolge l'attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e alle relative norme regionali.</p> <p>Attenzione: in ogni caso, il fornitore del servizio turistico, è tenuto a dichiarare, con autocertificazione, di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Tale dichiarazione viene resa attraverso l'apposita procedura web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell'agevolazione e per la conferma dell'applicazione dello sconto al cliente.</p> <p>Il bonus non è spendibile presso soggetti che svolgono l'attività in modo occasionale.</p>
--	---

Requisiti

<p>Condizioni per fruire del bonus</p>	<p>Il bonus vacanze è riconosciuto alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto precisato in seguito; - il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito; - il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. <p>Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e bed & breakfast.</p> <p>Pertanto, per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si</p>
---	--

	<p>considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale. Ne consegue che anche i forfettari (che non emettono fattura elettronica) possono applicare lo sconto in commento.</p>
Utilizzo in unica soluzione	<p>Il bonus deve essere utilizzato in un'unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno.</p> <p>Pertanto, nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il bonus potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.</p> <p>Non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore. Ad esempio, come riportato nella circolare n. 18/E/2020, nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del bonus, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell'unica fattura emessa da ALFA.</p>
Indicazione del codice fiscale del soggetto richiedente	<p>Il componente del nucleo familiare ISEE, che effettua il pagamento, può non coincidere con il soggetto che intende fruire del bonus, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa.</p> <p>Inoltre, non è necessario che sia l'intero nucleo a fruire del servizio.</p> <p>Qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest'ultimo solo se risulta appartenere al medesimo nucleo familiare ISEE.</p> <p>In caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione (pari al 20% dell'importo) potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata.</p>

Richiesta da parte del soggetto

La procedura si attiva mediante una richiesta da parte del soggetto interessato da inviare, utilizzando un'apposita procedura informatica.

Si tratta di una app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa, **denominata "IO"** (le informazioni su tale app sono disponibili sul sito internet <https://io.italia.it/>).

Il soggetto, per accedere all'app, deve essere in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE 3.0). Al primo accesso, occorre impostare un codice di sblocco (PIN) (si può anche impostare il riconoscimento tramite impronta digitale o volto).

Effettuata la richiesta, l'app verifica, tramite **collegamento con il sito INPS**, la sussistenza dei requisiti di legge e restituisce un messaggio con l'esito della richiesta.

Se la richiesta del bonus va a buon fine:

- viene generato un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto;
- viene comunicato l'importo massimo dell'agevolazione spettante e l'elenco dei componenti del nucleo familiare che, oltre al richiedente, potranno spendere il bonus.

Da sapere

Gli adempimenti in capo alla struttura ricettiva e cessione del credito

Requisito indispensabile per fruire del bonus è che la struttura ricettiva aderisca all'iniziativa. Se tale condizione è verificata, al momento del pagamento, presso la struttura ricettiva, dell'importo dovuto, il componente del nucleo familiare comunica all'esercente il codice univoco o esibisce il QR-code.

L'esercente:

- 1) **acquisisce il codice univoco** (o il QR-code);
- 2) lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita **procedura web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (accessibile mediante l'identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline, la Carta Nazionale dei Servizi);
- 3) sulla base delle informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate da PagoPA S.p.A., **verifica** lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile;
- 4) **in caso di esito positivo** della verifica, conferma l'applicazione dello sconto.

Da questo momento, l'operazione **non può essere annullata**, l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l'importo eventualmente residuo.

Il richiedente viene informato, mediante notifica sull'App IO, dell'avvenuta fruizione dello sconto e della data di utilizzo.

L'esercente, una volta che la procedura si è conclusa positivamente e, più precisamente, **a decorrere dal giorno lavorativo successivo** alla conferma dell'applicazione dello sconto, per recuperare la somma può optare per due diverse strade:

- 1) **compensazione**: è possibile recuperare lo sconto effettuato mediante un credito d'imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 con il codice tributo 6915. Il Modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- 2) **cessione**: il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione con le modalità di cui si è detto al punto precedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.

L'approfondimento

Bonus vacanze: chi come e quando

Maria Antonietta Caracciolo, IPSOA Quotidiano, 4 luglio 2020

Il credito d'imposta vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per cui l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 18 del 3 luglio 2020, con cui ha evidenziato tra l'altro chi sono i beneficiari e come accedere al beneficio.

Con la circolare n. 18 del 3 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per la fruizione del Credito d'imposta Vacanze.

In particolare, il nuovo documento dell'Amministrazione finanziaria analizza il contenuto dell'art. 176 del Decreto Rilancio, con cui è stato previsto un **credito** in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast.

Come è noto, il credito è utilizzabile nella misura dell'80 per cento sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Chi sono i soggetti ammessi

Possono beneficiare del **credito d'imposta vacanze** i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

L'ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

Di conseguenza, circolare ha chiarito che per «**nucleo familiare**» deve intendersi quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere invece con la nozione di «**familiare a carico**».

Nello specifico, il «**nucleo familiare**» è formato dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.

Le strutture presso le quali utilizzare il Bonus vacanze

Ai fini dell'individuazione delle **strutture** presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività quali imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast.

Si tratta delle attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai **codici ATECO**, e la circolare a titolo esemplificativo indica: alberghi, resort, motel, aparthotel, pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze; villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna.

Tra l'altro sono inclusi tra i soggetti anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale, invece non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica **non esercitata abitualmente**.

In ogni caso, il fornitore del **servizio turistico**, deve dichiarare di essere **un'impresa turistico ricettiva**, un agriturismo o un bed & breakfast nella **procedura web**, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità **dell'agevolazione** e per la conferma dell'applicazione dello sconto al cliente.

La circolare chiarisce che il Credito d'imposta Vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per cui l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a **soggiorni** in relazione ai quali, **almeno un giorno**, ricada nel suddetto periodo di riferimento.

Come accedere al beneficio

L'agevolazione consiste in un «**credito**» che è fruibile sotto forma di **sconto**, in misura pari all'80 per cento dell'importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20 per cento, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020.

Le **condizioni** per fruire del beneficio:

- l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in **unica soluzione** in relazione ai servizi resi da un **singolo fornitore** del servizio, salvo quanto precisato in seguito;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da **fattura elettronica** o documento commerciale e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il **pagamento** del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento poiché, sebbene la norma faccia riferimento alla **fattura elettronica** o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e bed & breakfast. Pertanto, per i soggetti non tenuti ad emettere **fattura elettronica**, si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.

Tra l'altro lo sconto non può essere utilizzato sulle **prestazioni rese da più fornitori**, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i **servizi balneari** indicati nella stessa fattura dall'unico fornitore.

Tenuto conto che l'agevolazione fiscale si applica ai **nuclei familiari**, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest'ultimo solo se risulta appartenere al medesimo **nucleo familiare ISEE**.

Inoltre, in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il Credito d'imposta Vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal **genitore** che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata.

Quanto alla richiesta di accesso all'agevolazione, questa può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso **dell'identità SPID** o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all'applicazione per smartphone denominata **IO**, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l'esito del riscontro.

Se l'esito del riscontro è positivo, viene comunicato al richiedente anche l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. L'applicazione genera, inoltre, un codice univoco e un **QR-code** che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

E' importante sottolineare che il codice univoco può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

Però in questa ipotesi l'intermediario deve comunicare al fornitore del servizio turistico il **codice univoco** (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura e all'importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell'inserimento dei dati nella procedura web disponibile **nell'area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Diversamente, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, **l'intermediario** ad operare, in suo nome e per suo conto.

In ogni caso, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico.

Occorre evidenziare che una volta effettuata la procedura e ricevuta la conferma **dell'esito positivo** dell'operazione a sistema l'operazione non può essere annullata. Allo stesso modo l'importo dell'agevolazione non può essere, in nessun caso, oggetto di rimborso nell'ipotesi di mancata fruizione del servizio.

La misura del credito

Il **Credito d'imposta Vacanze** è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:

- 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
- 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

Rimborso dello sconto al fornitore

Lo **sconto applicato** dal fornitore è **rimborsato** a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in **compensazione**;
- può essere **ceduto**: a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi; ad istituti di credito e altri intermediari finanziari; con facoltà di successiva cessione del credito.